

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Giorgio Galusero
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 11 febbraio 2015 n. 19.15 Prostituzione: Ticino terra di permessi “troppo” facili

Signori deputati,

prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale sulla prassi applicata fino alla fine dello scorso mese di agosto dall'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) nell'ambito del rilascio dei permessi per i cittadini stranieri operanti nel settore a luci rosse.

A titolo di premessa, è bene osservare che – diversamente dagli altri Cantoni – in Ticino le prostitute operano come indipendenti. Nel resto della Svizzera esse esercitano perlopiù la propria attività in qualità di lavoratrici dipendenti.

Sino alla fine della scorsa estate il soggiorno delle persone straniere intenzionate a venire in Ticino per lavorare nell'ambito della prostituzione era regolarizzato mediante il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per esercitare un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 12 Allegato I ALC (ALC; RS 0.142.112.681). La validità di questa tipologia di permesso di soggiorno è di 5 anni ed esso è valido su tutto il territorio della Confederazione. La scelta operata negli anni passati dall'UM di rilasciare un permesso di dimora B UE/AELS a queste persone in qualità di lavoratori indipendenti è da ricondurre, da un lato, alla necessità di regolarizzare il loro soggiorno non assoggettandole al controllo di un datore di lavoro e, dall'altro, per evitare di adottare una prassi oltremodo intransigente che non avrebbe fatto altro che spingere gran parte di queste operatrici a scomparire nella clandestinità a causa degli accresciuti requisiti fissati dalle Autorità. Grazie al rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per attività indipendente, le persone attive professionalmente in questo ambito mantengono il diritto di determinare autonomamente il luogo dove praticare la prostituzione, così come di scegliere i propri clienti e le condizioni di lavoro. Si rileva inoltre che, rilasciando questa tipologia di permessi, la SP ha voluto anche prevenire eventuali abusi in ambito assistenziale, poiché il diritto di soggiorno di questi cittadini comunitari viene meno laddove gli stessi sollecitano un contributo da parte della pubblica assistenza. Se ciò avviene, il permesso di dimora B UE/AELS può essere revocato e tali persone possono essere allontanate dal nostro territorio (cfr. Istruzioni OLCP, n. 10.3.4.2, stato al 01.2015). In base a queste motivazioni, in Ticino si è dunque optato per regolarizzare la presenza di questi cittadini stranieri mediante il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, facendo adottare all'UM un principio di tolleranza su quelli che sono i requisiti normalmente richiesti ad un lavoratore indipendente che intende stabilirsi in Svizzera. Fintantoché non si è potuto disporre di un'alternativa al permesso di lunga durata – in assenza di soluzioni valide – l'UM non ha potuto adottare una prassi più intransigente nel rilascio di questi permessi di dimora.

Per quanto attiene alle altre tipologie di permesso, si osserva che le normative attualmente in vigore non permettono di rilasciare un permesso L UE/AELS per l'esercizio di un'attività indipendente (art. 12 Allegato I ALC). Ai sensi dell'ALC, infatti, è considerato "indipendente" il cittadino dell'UE che intende stabilirsi in Svizzera ed esercitarvi un'attività effettiva e durevole. A riguardo si precisa che l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM), ora Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nella Circolare del gennaio 2012 riguardante le raccomandazioni sulla problematica del settore a luci rosse informava i servizi preposti al mercato del lavoro e le autorità migratorie che, per quanto attiene alle lavoratrici provenienti dagli Stati dell'UE-2 "considerata la mobilità geografica e professionale garantita alle persone ammesse sul mercato del lavoro (art. 8 Allegato I ALC), occorre provvedere a che non sia rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora a prostitute che svolgono la loro attività a titolo dipendente" (cfr. Circolare dell'UFM N. 033.41/2011/43483, gennaio 2012, pag. 3).

Inoltre, va qui ulteriormente specificato che fino alla fine del mese di agosto 2014, l'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) non poteva emettere degli attestati di notifica a prostitute indipendenti e questo perché – a differenza di quanto avveniva in altri Cantoni svizzeri – non era dell'avviso di applicare la procedura di notifica per prestazioni di servizio (della durata massima di 90 giorni) nell'ambito del settore a luci rosse. Ciò, in applicazione dell'art. 1a della Legge federale sui lavoratori distaccati (LDist; RS 823.20), il quale prevede che il prestatore di servizi estero che esercita un'attività lucrativa indipendente in Svizzera deve poter dimostrare di essere registrato quale lavoratore indipendente nel proprio Paese nel medesimo settore di attività, condizione *sine qua non* per l'accesso alla procedura di notifica.

È di meridiana evidenza come nell'ambito della prostituzione tale requisito sia difficilmente esigibile. Si consideri inoltre che in questo contesto le direttive federali prevedono che la procedura di notifica sia ammissibile a condizione che l'esercizio del meretricio venga svolto al di fuori di uno stabilimento (ad esempio: saloni di massaggio, cabaret, saune, servizi di call girl o escort, ecc.; cfr. Istruzioni OLCP, n. 3.1.1, stato al 01.2015). Il numero crescente di permessi di dimora B UE/AELS in Ticino era dunque giustificato dal fatto che la SP non aveva alternative per autorizzare l'attività lavorativa di queste operatrici, essendo precluso alle medesime l'accesso alla procedura di notifica. In quel momento, una procedura cantonale più restrittiva al rilascio dei permessi avrebbe causato un incremento dell'attività illegale e l'impossibilità di controllo sul territorio delle prostitute da parte della Polizia cantonale e dei Comuni, con tutte le conseguenze del caso dal profilo dell'ordine e della sicurezza pubblici. Come si avrà modo di illustrare in seguito (cfr. risposta alla domanda n. 6), il Dipartimento delle istituzioni (DI) era conscio di questa situazione e ha reagito concretamente, dapprima consultando e, successivamente, concertando una soluzione condivisa con il DFE consistente nella possibilità di accesso alla procedura di notifica. Ritenuta l'inapplicabilità della procedura di notifica – visto che come precedentemente esposto le prostitute difficilmente possono dimostrare di svolgere la medesima professione all'estero in qualità di indipendenti – il Consiglio di Stato ha pragmaticamente deciso di derogare al quadro giuridico vigente e autorizzare l'USML a rilasciare l'attestato di notifica per indipendenti anche alle prostitute. Quanto precede prescindendo dall'esame dello statuto di indipendente nello Stato di provenienza. La competenza sul controllo delle notifiche alle prostitute è poi stata attribuita alla TESEU.

Fatta questa necessaria premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Corrisponde al vero che nel 2013 l'80 per cento dei permessi B rilasciati a prostitute dei paesi dell'est sono stati emessi a Bellinzona?

Nel 2013 a livello svizzero sono stati rilasciati 780 permessi di dimora B UE/AELS per l'esercizio di un'attività indipendente nell'ambito del settore a luci rosse. Per quanto attiene al Canton

Ticino, nello stesso anno si sono registrati 681 permessi rilasciati. Benché tale cifra sia certamente importante in rapporto alla totalità dei permessi B UE/AELS rilasciati per l'esercizio della prostituzione a titolo indipendente in Svizzera (780), si ribadisce che la stessa si giustifica alla luce delle precisazioni menzionate in ingresso. Vale a dire che l'unica soluzione perseguibile dalla SP sino alla fine del mese di agosto 2014 per poter regolarizzare queste lavoratrici era quella di emettere un permesso di dimora B UE/AELS.

2. Quanti sono stati i permessi di questo genere rilasciati a prostitute negli ultimi 5 anni e quante di queste operano ancora in Ticino?

Nel 2010 la SP ha rilasciato 25 permessi B UE/AELS, soprattutto provenienti dai Paesi dell'Est Europa e, in particolare, dalla Romania. Nel 2011 sono stati 152, nel 2012 erano 425, nel 2013 erano 681, per poi scendere a 495 nel 2014 a seguito del cambiamento di prassi dal mese di settembre. Per quanto attiene, invece, i titolari dei surriferiti permessi ancora attivi nel nostro Cantone in questo settore, lo scrivente Consiglio di Stato non può indicare con precisione quanti siano ancora operanti concretamente sul territorio ticinese. Infatti, il permesso di dimora B UE/AELS permette l'esercizio della propria attività lucrativa indipendente su tutto il territorio svizzero. Di conseguenza, è plausibile che alcune di queste operatrici, pur avendo ottenuto il permesso di dimora in Ticino, esercitino la propria attività lucrativa in altri Cantoni, così come consentito loro dall'ALC. A tutt'oggi risultano ancora attivi 792 permessi di dimora B UE/AELS rilasciati dalla SP tra il 2010 e il 2014.

3. Considerato che la legge prevede che vi sia un garante quante sono le persone che hanno assunto questo ruolo? Ricorrono sempre gli stessi nomi?

Relativamente a questo quesito il Consiglio di Stato precisa agli interroganti che né il diritto internazionale, *in casu* l'ALC, né il diritto interno, ossia la Legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), prevedono quale condizione per il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per l'esercizio di un'attività indipendente, la presenza di un garante. Anzi, ai sensi dell'art. 12 Allegato I ALC per poter ottenere una simile autorizzazione di soggiorno, il cittadino comunitario deve poter dimostrare di volersi stabilire in Svizzera al fine di esercitare un'attività lucrativa indipendente che gli consenta di far fronte al proprio sostentamento senza ricorrere ad alcun garante né, tantomeno, ad aiuti sociali da parte dello Stato. Pertanto, è di meridiana evidenza come la presenza di un garante non sia in alcun modo né necessaria né contemplata dalla legge.

4. Perché sistematicamente sono stati rilasciati permessi della durata di 5 anni, mentre in tutti gli altri Cantoni la durata concessa è di pochi mesi?

Come già indicato nella premessa, nell'ambito della prostituzione, per ragioni prettamente giuridiche, di ordine pubblico, sociali e di opportunità, il Canton Ticino ha optato per il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS ai lavoratori attivi in questo settore. Difatti, secondo l'art. 12 par. 1 Allegato I ALC, il cittadino di una parte contraente che desideri stabilirsi nel territorio di un'altra parte contraente per esercitarvi un'attività indipendente riceve una carta di soggiorno di almeno 5 anni a decorrere dalla data di rilascio, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di essersi stabilito o di volersi stabilire a tal fine. Il paragrafo 2 della medesima norma sancisce che la carta di soggiorno è automaticamente rinnovabile per almeno cinque anni, purché il lavoratore autonomo dimostri alle autorità nazionali competenti di esercitare un'attività economica indipendente. Relativamente ai cittadini dell'UE-2 (Bulgaria e Romania), si osserva che *"dal 1. giugno 2011 i cittadini bulgari e rumeni che entrano in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, ottengono un permesso di dimora UE/AELS alle stesse condizioni dei lavoratori indipendenti provenienti da Stati UE-25/AELS. I lavoratori*

indipendenti UE-2 non sono soggetti ai contingenti massimi previsti per i permessi di dimora” (cfr. Istruzioni OLCP, n. 4.3.3, stato al 01.2014). Sia i cittadini dell'UE-25/AELS che quelli dell'UE-2, in virtù delle suesposte considerazioni, possono beneficiare di un permesso di dimora B della validità di cinque anni su tutto il territorio nazionale, senza restrizione alcuna. La SP ha dunque rilasciato tali permessi negli scorsi anni in virtù dell'ALC.

La scelta operata dalle nostre Autorità cantonali di rilasciare un permesso di dimora B UE/AELS quale lavoratore indipendente a questi cittadini stranieri, è stata anche condizionata dal fatto che, contrariamente a quanto avviene in altri Cantoni, l'esercizio della prostituzione presso i saloni di massaggio o le saune è poco diffuso. Per contro, oltre Gottardo il titolare di questi locali viene riconosciuto a tutti gli effetti quale “datore di lavoro” ai sensi della LStr. Non va infatti dimenticato come le garanzie offerte dallo statuto di lavoratore autonomo a questi stranieri si indeboliscono laddove le Autorità, e in particolare la Polizia cantonale, non sanno dove operano queste persone. Per l'UM e per la Polizia cantonale è essenziale, soprattutto in questo settore, monitorare il territorio cantonale ed essere a conoscenza sia del luogo di provenienza che del luogo in cui queste persone esercitano la propria professione. Ciò a tutela dell'ordine, della sicurezza e della salute sia pubblica che dei lavoratori stessi.

5. È stata aperta un'inchiesta amministrativa per accertare eventuali responsabilità?

Ritenute le considerazioni illustrate in precedenza, l'agire della SP è sempre stato conforme alle normative vigenti a livello internazionale e nazionale, motivo per cui, il Governo non ha aperto e non intende aprire alcuna inchiesta amministrativa.

6. Corrisponde al vero che sono stati gli uffici federali a segnalare al Dipartimento questa situazione assolutamente anomala?

Contrariamente a quanto si può pensare, il cambiamento di prassi intervenuto nel corso del 2014 non è avvenuto perché la SEM ha segnalato “al Dipartimento questa situazione assolutamente anomala”. Esso, in realtà, è il frutto di una riflessione avvenuta all'interno dei Servizi dell'Amministrazione cantonale coinvolti nella problematica della prostituzione. Il DI non ha quindi modificato la propria prassi in questo ambito unicamente su richiesta della SEM. Infatti, già nel corso dell'autunno del 2013 la Sezione TESEU della Polizia cantonale e l'UM si erano chinati sulla problematica del rilascio dei permessi di soggiorno a cittadini stranieri attivi nel settore delle luci rosse, valutando possibili alternative al rilascio dei permessi B, con particolare attenzione alla procedura di notifica. Per avere un quadro più preciso della situazione a livello federale nel corso del mese di novembre 2013 l'UM ha proceduto ad effettuare un sondaggio sul tema dei permessi per prostitute tra i Cantoni più interessati da questo fenomeno. Da tale sondaggio intercantonale è emerso come nei Cantoni più rappresentativi la situazione divergesse rispetto a quella presente in Ticino. Si è appurato che queste persone straniere lavorano prevalentemente in saloni di massaggio o saune, dove svolgono un'attività lucrativa con assunzione d'impiego (attività dipendente). Tale aspetto consente alle competenti autorità cantonali di regolarizzare la presenza di questi stranieri – a dipendenza della loro nazionalità e della durata dell'attività in Svizzera – per mezzo di una notifica on-line di 90 giorni sull'arco di un anno civile oppure con un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente presso le strutture autorizzate. Da tale sondaggio è altresì risultato che tutti i Cantoni interpellati regolarizzano la maggioranza degli stranieri che operano nel settore della prostituzione mediante una notifica on-line della durata massima di 90 giorni per anno civile. Il permesso di dimora B UE/AELS della durata di 5 anni viene rilasciato unicamente a condizione che i requisiti atti al suo ottenimento siano scrupolosamente ottemperati.

A seguito dei risultati del sondaggio intercantonale, la SP ha proposto a fine 2013 alla Direzione del DI di intavolare una discussione con l'USML, competente per la gestione delle procedure di notifica on-line, al fine di verificare se sussistesse un margine per derogare alle disposizioni di legge e alle direttive inerenti i lavoratori indipendenti che operano nel settore a luci rosse. Sempre nel corso del mese di dicembre 2013 la Sezione TESEU della Polizia cantonale, in un Rapporto informativo all'attenzione del Capo Sezione della popolazione, auspicava un cambiamento di prassi nell'emissione dei permessi di soggiorno per le persone che lavorano nel settore delle luci rosse. Ciò, al fine di adattarsi alla prassi della maggior parte dei Cantoni svizzeri sulla gestione di questo ramo professionale che si discosta da altre categorie professionali e che deve essere tenuto sotto controllo da parte delle autorità di Polizia, per evitare situazioni di sfruttamento e di tratta di esseri umani. A seguito di queste segnalazioni il Direttore del DI ha accolto i suggerimenti dei citati Servizi e ad inizio 2014 ha dunque intavolato un dialogo costruttivo con la Direttrice del DFE, auspicando che anche in Ticino fosse riconosciuta la possibilità, per coloro che intendono soggiornare durante un breve periodo nel nostro Cantone per esercitare il meretricio, di regolarizzare la loro posizione mediante la notifica. Solamente nel corso del mese di marzo 2014 l'allora UFM ha chiesto lumi alla SP circa le cifre inerenti i rilasci di permessi di dimora B UE/AELS a cittadini stranieri, in particolare rumeni, domandando chiarimenti circa la quantità di permessi emessi in questo contesto negli ultimi tre anni. Dopo aver esperito gli approfondimenti del caso, la SP ha risposto nel mese di maggio scorso. Ad inizio del mese di giugno 2014, l'UM e l'USML, hanno iniziato ad approfondire ulteriormente la tematica con l'intento di redigere un rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato. Tale rapporto aveva lo scopo di fornire una panoramica completa della problematica relativa alle autorizzazioni di soggiorno per cittadini stranieri nell'ambito del settore a luci rosse e di proporre delle modifiche alla prassi in vigore fino ad allora. Ad inizio del mese di luglio 2014 hanno presentato un rapporto ai Direttori del DFE e del DI. Il 10 luglio 2014 la Direttrice del DFE ha comunicato la propria disponibilità ad applicare la procedura di notifica anche al settore delle luci rosse.

Il 19 agosto 2014 il Consiglio di Stato ha quindi definito il passaggio dalla procedura di rilascio dei permessi di dimora B alla procedura di notifica per prestazioni di servizi. In particolare il Governo ha stabilito che l'USML, in deroga al quadro giuridico vigente, avrebbe accettato le notifiche da parte di chi intendeva esercitare nel settore a luci rosse. Ovviamente lo "statuto veritiero" di queste persone, ancora oggi, è quello di persone che esercitano un'attività a titolo indipendente nel nostro Cantone, ciò che dovrebbe comportare l'assoggettamento al pagamento degli oneri sociali e fiscali nel nostro Cantone e non quello di prestatrici indipendenti assoggettate al pagamento degli oneri sociali e fiscali nel loro paese di provenienza. Il Consiglio di Stato ha altresì disposto che l'UM della SP sia tenuto a rilasciare permessi di dimora B UE/AELS per lavoratori indipendenti nel contesto della prostituzione unicamente a condizione che i requisiti atti all'ottenimento siano pienamente adempiuti. Nel contempo la SP ha segnalato all'Autorità federale la nuova prassi circa la gestione delle autorizzazioni per cittadini stranieri attivi nel campo della prostituzione, sollecitando parallelamente l'adozione di nuove basi legali atte a regolare il soggiorno temporaneo in Svizzera dei lavoratori del sesso. Il 1. settembre 2014 è entrata in vigore la predetta modifica.

7. Quali sono stati i motivi che hanno indotto il capo dell'ufficio dei permessi a bloccare la sua intervista prevista nel servizio di "Falò", durante la quale, sempre stando ai giornalisti TSI, avrebbe dichiarato che la situazione era loro sfuggita di mano?

Avantutto occorre sottolineare che l'interrogante, deputato Giorgio Galusero, è a conoscenza dei motivi della mancata autorizzazione di diffusione dell'intervista, essendo stato informato in prima persona proprio dal Caposezione della popolazione il giorno stesso della diffusione del servizio di "Falò". Il Consiglio di Stato coglie quest'occasione per rammentare ai deputati, che l'interrogazione è uno degli strumenti di cui essi dispongono per controllare e stimolare l'attività

del Consiglio di Stato, che si aggiunge all'esame della gestione governativa, e non deve quindi essere finalizzato a "regolare i conti" con l'Esecutivo o uno dei suoi membri in generale o in un caso particolare oppure anche con un funzionario. Fatta questa premessa, il Governo, così informato dal diretto interessato, risponde come segue.

Il Caposezione della popolazione è stato intervistato presso la sede della SP il 27 ottobre 2014 sul tema della prostituzione, il cui obiettivo concordato con il giornalista sig. Paolo Bertossa, autore del servizio di "Falò", era di argomentare i motivi che hanno spinto il DI a cambiare prassi con l'adozione della notifica on-line, rispondendo a numerose domande, per spiegare al meglio e in modo conciso una tematica complessa e dalle diverse ramificazioni. Considerata la tematica sensibile a livello di opinione pubblica e di rilevanza politica, il Caposezione aveva concordato con il giornalista di poter prendere visione della sua intervista allo scopo di accertarne il contenuto che sarebbe stato trasmesso nel servizio. Dopo aver preso conoscenza, su suo sollecito, del testo dell'intervista meno di 48 ore prima della trasmissione di Falò del 22 gennaio, il funzionario dirigente ha subito contestato al giornalista l'impostazione data alle sue dichiarazioni, limitate a due sole domande/risposte riduttive e incomplete poiché estrapolate dal contesto generale. L'immagine che ne scaturiva metteva in cattiva luce e discreditava l'operato del DI e della SP, senza toccare minimamente l'obiettivo concordato dell'intervista. Il Caposezione della popolazione ha chiesto un'impostazione oggettiva della sua intervista, ma questa richiesta è stata respinta dal giornalista per mancanza di tempo. Il sig. Bertossa, sulla scorta del materiale video a disposizione, avrebbe potuto e/o dovuto dare un taglio oggettivo e informativo. Ciò non è avvenuto e ha semplicemente replicato che quello che non risultava dalle dichiarazioni nel servizio di "Falò" sarebbe stato completato dal Direttore del DI in diretta il giorno successivo. Il giorno della trasmissione, il Caposezione della popolazione ha inviato uno scritto via mail al Direttore della RSI, sig. Maurizio Canetta, dove ha riassunto i fatti con disappunto e confermato con rincrescimento - per la prima volta nei confronti dei media - che non autorizzava la diffusione della sua intervista. Poche ore prima della diretta televisiva, al fine di evitare gratuite speculazioni e facili attacchi, il Caposezione ha pure sentito telefonicamente il deputato Giorgio Galusero per orientarlo sui motivi della sua decisione di non aver autorizzato la trasmissione della sua intervista così come proposta e precisando che tale decisione era del tutto personale e non indotta dal Direttore del DI. Ciò malgrado, il deputato ha ignorato la telefonata ricevuta dal Caposezione della popolazione e in diverse occasioni, durante il dibattito in diretta, ha volutamente espresso speculazioni e ipotesi forvianti prontamente rettifiche dal conduttore televisivo e dallo stesso Direttore del DI.

8. A quali uffici "è sfuggita di mano la situazione"?

Per tutti i motivi descritti nelle risposte ai quesiti precedenti, gli uffici coinvolti, in particolare la SP e la Sezione TESEU della Polizia cantonale, hanno sempre agito nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La situazione non è quindi "sfuggita di mano" a nessuno. Prova ne è che i Servizi in questione hanno preso coscienza dell'evoluzione del fenomeno e sono prontamente intervenuti per apportare i dovuti correttivi, sempre nel rispetto della legislazione in vigore e, in particolare, dell'ALC.

9. Quanti sono i permessi da revocare o non più rinnovare per riportare la situazione ad un livello conforme alla media svizzera?

La SP è consapevole dell'importante numero di cittadini stranieri attivi in questo settore che beneficiano di un permesso di dimora B UE/AELS sebbene non risiedano effettivamente sul nostro territorio. Per tale ragione la stessa, in collaborazione con la Sezione TESEU della Polizia cantonale, sta vagliando una serie di misure per attuare le verifiche del caso che consentiranno, laddove sussistano i presupposti legali, di procedere al non rinnovo o alla revoca dei permessi di

dimora. Allo stato attuale non è possibile fornire un numero esatto dei permessi che saranno oggetto di revoca o di non rinnovo.

10. Quali sono i controlli di legalità che vengono eseguiti dal Dipartimento delle istituzioni sulle centinaia di prostitute che fanno inserzioni sui media ticinesi?

Il DI, attraverso la Sezione TESEU della Polizia cantonale, esegue costantemente un monitoraggio dell'ambiente a luci rosse, verificando anche gli annunci che appaiono sui media sia cartacei che elettronici, al fine di accertare eventuali irregolarità e combattere gli abusi.

11. Corrisponde al vero che solo nel gennaio 2015 si sono registrate oltre 60 nuove richieste per il rilascio del permesso?

Tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2015 l'USML ha registrato 63 nuove notifiche di persone intenzionate a svolgere un'attività nel settore delle luci rosse in Ticino. L'UM non ha rilasciato alcun permesso di dimora B UE/AELS in questo ambito.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 20 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch)